



Pesaro, li 07/8/2013

Prot. n. 61838

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 4

**PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E RISPETTO DEI PARAMETRI
CONSIP/MEPA.**

**MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI APPORTATE DAI C.D.
"DECRETI SULLA SPENDING REVIEW" - D.L. N. 52 DEL 07/05/2012 CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 94 DEL 06/07/2012 E D.L. N. 95 DEL 06/07/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135
DEL 07/08/2012, PUBBLICATA IN G.U. IN DATA 14/08/2012.**

Come noto, in data 7 maggio 2012, è entrato in vigore il D.L. 52/2012, primo decreto relativo alla spending review, convertito nella L. 94 del 06/07/2012, e, in data 7 luglio 2012, è entrato in vigore il D.L. n. 95/2012, secondo decreto relativo alla spending review, convertito nella L. 135 del 07/08/2012. Entrambi recano disposizioni riguardanti l'approvvigionamento di beni e servizi, rispettivamente all'art. 7 e all'art. 1.

Stante la portata delle innovazioni introdotte, giova ricordare il regime precedentemente vigente.

L'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 1 della Legge 191/2004, prevedeva che le amministrazioni locali avessero la facoltà di ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di acquisto (Consip o Intercent-ER), ovvero ne dovessero utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Ciò aveva determinato che la possibilità di effettuare acquisti in modo autonomo fosse subordinata all'attestazione, tramite opportuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da inviare all'ufficio Controllo di Gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488.

Ora, con l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito nella L. 94 del 06/07/2012, l'obbligo di verifica dell'esistenza di convenzioni con possibilità di ricorrere alle stesse ovvero dell'utilizzo dei parametri prezzo-qualità permane, compreso l'invio della dichiarazione sostitutiva al Controllo di Gestione, e ad esso si aggiunge l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare



ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010.

Da ciò si desume che le procedure di acquisto per importi sopra la soglia di rilievo comunitario (dal 01/01/2012 € 200.000) rimangono soggette alla medesima disciplina come già prevista dall'art. 26 della Legge 488/1999 (obbligo di verifica dell'esistenza di convenzioni e utilizzo dei parametri prezzo-qualità).

Per procedere ad acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (dal 01/01/2012 € 200.000) occorre aver effettuato tutte le seguenti verifiche e adempimenti:

- verifica dell'esistenza di convenzioni-quadro attive (Consip) nel sito internet www.acquistinretepa.it;
- in presenza di convenzioni-quadro attive, rispetto dei parametri di prezzo-qualità previsti dalle stesse;
- verifica della disponibilità del bene/servizio sul mercato elettronico (Mepa), tenendo conto che, qualora il bene fosse presente, si può procedere all'acquisto diretto o alla richiesta di offerta ai sensi del vigente regolamento dell'Ente per acquisti in economia;
- se il bene/servizio non fosse presente ma sussistono comunque operatori economici abilitati per la categoria merceologica, invio di una richiesta di offerta a tutti i fornitori abilitati;
- qualora non fosse presente la categoria merceologica decade l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico e pertanto sarà possibile l'acquisto in forma autonoma.

L'acquisto in forma autonoma potrà effettuarsi solo qualora per il bene o servizio richiesto non siano attive convenzioni Consip o, comunque, pur in presenza di convenzioni attive, a condizione che si rispettino i parametri di prezzo e qualità e contestualmente il bene/servizio in esame non sia disponibile sul catalogo del mercato elettronico (anche successivamente alla richiesta ai fornitori abilitati appartenenti alla categoria merceologia in esame).

Da quanto esposto emerge chiaramente l'intento del legislatore di individuare misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi attraverso il sistema telematico.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legge (convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 pubblicata in G.U. il 14/08/2012) "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre



1999, n. 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa (Mepa) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis della L. 488/1999, come già avveniva in precedenza, tutti i provvedimenti di acquisto di beni e servizi (sia per importi inferiori che per importi superiori alla soglia di rilievo comunitario) devono essere trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Nei casi in cui non siano disponibili convenzioni Consip e la categoria merceologica di beni/servizi non sia presente nel Mepa, ovvero nel caso in cui, pur in presenza di convenzione Consip, si proceda ad acquisto in forma autonoma, **copia del provvedimento di spesa (determina) andrà inviato all'Ufficio 2.5.2 "Controllo strategico e di gestione", unitamente alla copia di apposita dichiarazione** resa ai sensi degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei parametri prezzo-qualità che quantifichi i risparmi conseguiti o le differenti caratteristiche qualitative ottenute.

Nei casi in cui si aderisca a convenzione Consip ovvero si proceda ad acquisti sul Mercato Elettronico, all'Ufficio 2.5.2 "Controllo strategico e di gestione" andrà inviato esclusivamente il provvedimento con cui si determina l'acquisto.

Il provvedimento di acquisto deve contenere l'attestazione del ricorso a convenzione o l'inesistenza della stessa. I provvedimenti di acquisto di beni e servizi per importo inferiore alla soglia comunitaria dovranno inoltre contenere l'attestazione delle verifiche effettuate sul Mepa.

Per quanto concerne la trasmissione degli atti e dei relativi allegati agli uffici di competenza, si puntualizza quanto segue:

- all'Ufficio Segreteria Generale vanno consegnati, **in originale, la determinazione di acquisto di beni/servizi e, in allegato, la dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000; attestante il rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip/Mepa, che quantifichi i risparmi conseguiti o le differenti caratteristiche qualitative ottenute;
- all'Ufficio Controllo strategico e di gestione vanno inviati, **unitamente all'apposito modulo di trasmissione, la copia dell'atto dirigenziale e la copia della dichiarazione sopraccitata.**



Si comunica che alla directory: R:\Ucomu\Controllo-Gestione\Direttiva acquisti 2013 sono disponibili i seguenti modelli di modulistica richiamati nella direttiva:

- modello determinazione per acquisizione del bene-servizio in economia;
- modello di trasmissione documentazione all'Ufficio 2.5.2 "Controllo strategico e di gestione";
- modello dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- raccolta di esempi di frasi da inserire in determina.

Il Segretario Generale
Avv. Rita Berini